

All. [●] – SCHEMA CAUZIONE
A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO

(da riportare su carta intestata dell'ente garante)

ENTE GARANTE

[DENOMINAZIONE]

[●]

[Luogo], [●]/[●]/[●]

[Luogo], [●]/[●]/[●]

Spettabile

[●]

Via [●] n. [●]

[●] - [●]

Oggetto: Contratto [●] (di seguito, “**Contratto**”)

- [Atto di fideiussione – se l' ENTE GARANTE è un'impresa bancaria o un intermediario finanziario]
- [Polizza fideiussoria - se l' ENTE GARANTE è un'impresa assicurativa]

PREMESSO CHE

- con atto del [●]/[●]/[●] (di seguito “**COMMITTENTE**”), è stata disposta in favore di [●], con sede in [●] ([●]), [●], [capitale sociale Euro [●], interamente versato], Partita IVA n. [●], C.F. n. [●], (di seguito “**CONTRAENTE**”) l'aggiudicazione della procedura selettiva per la stipula del contratto avente ad oggetto la vendita del materiale ferroso e non ferroso proveniente da manutenzione e ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (di seguito, “**Contratto**”);
- a garanzia degli obblighi di pagamento discendenti dal Contratto (art. 10.4 del Contratto), in corso di stipulazione, è richiesto il rilascio di idonea fideiussione [bancaria/assicurativa] (di seguito, “**GARANZIA**”) per l'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) (“**Somma Garantita**”);

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1 – Oggetto della garanzia

La sottoscritta [●], con sede in [●] ([●]), Via [●], capitale sociale Euro [●], [interamente versato], Partita IVA n. [●], C.F. n. [●], Iscritta all'Albo delle [●] al n. [●], (di seguito “**GARANTE**”), in persona dei sottoscritti:

- [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●] C.F. [●];
- [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●] C.F. [●];

nella loro qualità di [●], domiciliati per la carica in [●], si impegna nei confronti del COMMITTENTE, nei limiti della Somma Garantita, al pagamento delle somme a quest'ultimo dovute da parte del CONTRAENTE in conseguenza del mancato o inesatto pagamento delle fatture previste dall'art. 10.4 del Contratto e degli eventuali interessi previsti dall'art. 10.5 del Contratto.

All. [●] – SCHEMA CAUZIONE
A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO

(da riportare su carta intestata dell'ente garante)

Art. 2 – Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della GARANZIA:

- a) decorre dalla data di stipula del Contratto;
- b) cessa decorsi 30 (trenta) giorni dall'effettivo incasso da parte dell'Acquirente del pagamento dell'ultimo ritiro di materiale e sempre che, all'atto dello svincolo, non vi siano contestazioni o controversie pendenti con riferimento ai pagamenti.

La liberazione anticipata della GARANZIA rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al GARANTE da parte del COMMITTENTE dell'originale della GARANZIA stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta del COMMITTENTE al GARANTE.

Il mancato pagamento del premio/ commissione non può essere opposto al COMMITTENTE.

Art. 3 – Somma garantita

La Somma Garantita della presente GARANZIA è di di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Art. 4 – Escussione della garanzia

Il GARANTE corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della Somma Garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del COMMITTENTE – inviata per conoscenza anche al Contraente – recante l'indicazione degli importi dovuti dal CONTRAENTE ai sensi degli artt. 10.4 e 10.5 del Contratto.

Tale richiesta dovrà pervenire al GARANTE entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il GARANTE non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 codice civile e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile.

Resta salva l'azione di ripetizione verso il CONTRAENTE per il caso in cui le somme pagate dal GARANTE risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal CONTRAENTE e dal GARANTE.

Art. 5 – Surrogazione e Rivalsa

Il GARANTE, nei limiti delle somme pagate, è surrogato al COMMITTENTE in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il CONTRAENTE, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il GARANTE ha altresì diritto di rivalsa verso il CONTRAENTE per le somme pagate in forza della presente GARANZIA.

IL COMMITTENTE faciliterà le azioni di recupero fornendo al GARANTE tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al GARANTE, dipendenti dalla presente GARANZIA, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata a./r. o tramite PEC inviate agli indirizzi di seguito indicati:

- COMMITTENTE: [●] - P.E.C. [●];
- CONTRAENTE: [●] - P.E.C. [●];
- GARANTE: [●] P.E.C. [●];

**All. [●] – SCHEMA CAUZIONE
A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DI PAGAMENTO**

(da riportare su carta intestata dell'ente garante)

Art. 7 – Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente GARANZIA – ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione - saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano, con espressa deroga ogni e qualsiasi altro foro concorrente o alternativo individuato in base ai criteri fissati agli artt. 18 e ss codice di procedura civile.

Art. 8 – Lingua

Il presente atto e tutti gli eventuali ulteriori documenti da consegnare al COMMITTENTE devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in lingua straniera, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà quest'ultimo.

Art. 9 – Rinvio

Il presente atto è retto dal diritto italiano al quale si rinvia per tutto quanto non espressamente disciplinato.

Il presente atto si compone di n. [●] pagine.

Allegati: 1) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del GARANTE, che attesti il potere di [colui o coloro] che [sottoscrive o sottoscrivono] di impegnare il GARANTE nei confronti del COMMITTENTE.

[Nota: il presente atto dovrà essere sottoscritto con firma autenticata]